



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA

Via Logoteta 6
89125 Reggio Calabria
T +39 965 81 33 45
F +39 965 81 33 44
E architettireggiocalabria@archiworld.it
PEC architettireggiocalabria@oappc-rc.it

Circolare n. 60

Prot.: 2098

Data: 19/07/2019

Spett.le INVITALIA spa
Via Calabria n. 46, 00187 Roma
c.a RUP centrale di Committenza Arch. Annalisa Di Mase
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it

Segretariato Regionale del MiBACT Calabria
Via Skyllation, 1
88021 Roccelletta di Borgia (CZ)
c.a. RDP Ente Aderente Arch. Roberta Filocamo
mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale MiBACT
Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale MiBACT
Servizio I
Affari generali, innovazione e trasparenza amministrativa
mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it

Spett.le Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Soprintendenza ABAP RC e VV
c.a Dott. Fabrizio Sudano (Soprintendente)
mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it

CNAPPC
direzione.cnappc@archiworldpec.it

COMUNE di Reggio Calabria
Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà
sindaco@pec.reggiocal.it

Settore Urbanistica
territorio@pec.reggiocal.it

A TUTTI GLI ISCRITTI
[Loro sedi](#)

OGGETTO: “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PER L’INTEGRAZIONE TRA IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE ED IL CONTESTO URBANO” (PIAZZA DE NAVA – REGGIO CALABRIA) Fonte finanziamento: D.M. MiBAC n. 429 29/09/2017 (REP. n. 429) CIG: 7962478CB3 CUP: F34B17000190001”.

Richiesta revoca Bando.

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria, ha esaminato l’avviso meglio indicato all’oggetto, pubblicato in data 08/07/2019 e consultabile presso la piattaforma telematica INVITALIA spa.

Come si vedrà *infra*, tale avviso presenta anomalie sia di merito, sia di metodo, che danneggiano la categoria professionale rappresentata, nonché danneggiano il territorio e delle sue tradizioni.

Posto che sono emerse incongruenze rispetto a quanto prescritto dal DM n. 154 del 22 agosto 2017, ovvero al Dlgs 50/2016 e smi, si è ritenuto, in primo luogo, di segnalare tali anomalie all’ONSAI (Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria), nonché si è ritenuto di dover inviare la presente richiesta di revoca del bando, notiziando codesti Enti in indirizzo.

Per ciò che attiene al merito del Bando si segnalano, esemplificativamente, le seguenti incongruenze:

1. Nel bando viene indicata una sola categoria dell’opera, “E 19” della tabella Z1, senza invece indicare le ulteriori categorie che vengono poi, invece, previste nel “Calcolo sommario della spesa”, pag. 29 dell’elaborato “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”. Tale *escamotage* non è conforme al DM 17 giugno 2016 e comporta un errore di quantificazione sull’importo stimato per competenze professionali. E’ noto, infatti, che a categorie differenti corrispondono differenti criteri di calcolo delle competenze professionali.

Ad esempio la voce 9, “opere impiantistiche”, per cui è previsto un importo stimato pari ad €. 450.000,00 su €. 3.800.000,00 pari cioè a circa il 12% dell’importo complessivo dei lavori è considerata categoria “E 19” allorquando invece tale attività attiene ad altra categoria ben più complessa, cui conseguirebbero compensi di gran lunga superiori.

Stesso dicasi per le ulteriori voci rientranti in categorie diverse dalla “E 19” (scavi- fornitura e installazione di edicola), alcune delle quali vengono calcolate a corpo, senza alcun parametro quantitativo.

2. Negli atti di gara, nella parte in cui viene effettuata la stima della parcella per la progettazione definitiva ed esecutiva, non vengono prese in considerazione tutte le prestazioni, invece necessariamente previste rispettivamente agli artt. 17 e 18 del DM 154/2017.

.....

3. Il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” non è sufficientemente dettagliato, ed è carente delle parti necessarie per la successiva corretta stesura del PSC. Tale documento di gara manca dei pur minimi riferimenti utili al calcolo degli oneri della sicurezza, che sono peraltro stimati a corpo.
4. Gli elaborati di progetto allegati al bando sono difformi da quanto previsto dall’art. 15 del citato DM 154 del 22 agosto 2017, atteso che sono privi del dettaglio e delle indicazioni, invece indispensabili per poter procedere alle più approfondite fasi progettuali successive (Definitivo ed Esecutivo);
5. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, indicato come necessario dalla lett. l) dell’art. 15 del DM 154/2017 in caso di nuove e diverse lavorazioni rispetto al preesistente, è del tutto assente;
6. L’elaborato denominato lo “studio preliminare ambientale” indicato come necessario dalla lett. m) dell’art. 15 del DM 154/2017 in caso di nuove e diverse lavorazioni rispetto al preesistente, è del tutto assente;
7. Nel bando viene previsto che l’incarico di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori sia conferito allo stesso progettista, allorquando tale cumulo di incarichi è espressamente vietato dal comma 1 dell’art. 157 del Dlgs 50/2016 che, in casi di importi sopra soglia come quello in esame, ammette una deroga a tale divieto di cumulo, solamente ove sussistano e vengano espressamente indicate nel bando particolari e motivate ragioni, qui non indicate.

Orbene, tutti tali errori, se non si ponesse rimedio, penalizzerebbero i progettisti che da una lato dovrebbero subire una illegittima riduzione degli importi delle competenze professionali, e dall’altra sarebbero esposti ad una attività impossibile da svolgere correttamente. Peraltro le errate qualificazioni e quantificazioni delle attività richieste andrebbero a falsare la base d’asta della gara, nonché i requisiti previsti per la partecipazione.

Il Consiglio inoltre, per ciò che attiene il metodo, ritiene di comunicare quanto segue.

In linea generale, la scelta del MIBACT di procedere ad un affidamento dei SIA per tramite procedura aperta - ai sensi degli artt. 60, 145 e 157 c. 1 del Dlgs 50/2016 e smi- appare alquanto singolare per l’oggetto della progettazione.

La stessa infatti, così impegnativa sotto il profilo socio-culturale, storico ed architettonico, avrebbe piuttosto dovuto essere inquadrata nell’ambito del concorso di progettazione a due gradi, disciplinato dall’art. 152 e seguenti del Dlgs 50/2016 e considerato necessario, nei *casi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico.* (comma 2 dell’art. 23 del Dlgs 50/2016 e smi.)

Tale procedura avrebbe consentito, oltre ad una più ampia partecipazione dei professionisti interessati, in particolare giovani professionisti, anche una qualità del progetto ben più articolata rispetto all'attuale impostazione.

Peraltro, occorre rilevare che su un argomento di tale importanza per la nostra città, oggetto in passato di un vivace pubblico dibattito, il MIBACT Regionale non ha ritenuto necessaria l'interlocuzione con il nostro Ordine professionale, e su tale condotta rimarchiamo il nostro più totale rammarico per l'occasione persa.

Riteniamo che il confronto, troppo spesso negato, tra i portatori di interessi e di conoscenze professionali specifiche, debba essere sempre garantito. Infatti, il dibattito, in particolar modo nei momenti di programmazione e progettazione che implicano scelte così importanti per il territorio può portare solo benefici.

Per tutti i suesposti motivi, di merito e di metodo, lo scrivente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria chiede che gli Enti in indirizzo, ciascuno per propria competenza, revochino il bando indicato in oggetto.

In caso di mancata tempestiva revoca, l'Ordine sarà costretto a segnalare la vicenda alla competente Anac, riservandosi altresì di promuovere ogni altra ulteriore azione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

Il Presidente
(Arch. Salvatore Vermiglio)

